Codice A1703A

D.D. 17 dicembre 2018, n. 1285

LR 63/78. Spese per ispezioni e controlli fitosanitari. Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del dlgs 50/2016, fuori dal MEPA, al P.a. RAGNI Bruno, del servizio di indagine ufficiale e vigilanza fitosanitaria sulla Flavescenza dorata della vite in Piemonte per il 2019. Impegno di euro 7.475,85 sul cap. di spesa 142574/19.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Per le motivazioni espresse in premessa,

- 1. di ottemperare alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) N. 652/2014 e dal Decreto Ministeriale n. 32442 del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite" che all'art. 7 prevede che i Servizi Fitosanitari Regionali effettuino annualmente monitoraggi sistematici al fine di accertare sul territorio di propria competenza la presenza della Flavescenza dorata e del suo vettore;
- 2. di prendere atto che il P.a. RAGNI Bruno P. IVA 01441210067 con sede in Frazione Ripale, 4 15051 Carezzano (AL), iscritto all'Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati Provincia di Alessandria, n. 92, è un tecnico qualificato, di elevata professionalità e competenza in materia di vigilanza fitosanitaria, con esperienza pregressa proporzionale ed adeguata per la fornitura del servizio di indagine ufficiale e vigilanza fitosanitaria sulla Flavescenza dorata della vite in Piemonte per il 2019;
- 3. di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del dlgs 50/2016, fuori dal Mercato elettronico della P.A., al P.a. RAGNI Bruno P. IVA 01441210067 con sede in Frazione Ripale, 4 15051 Carezzano (AL) del servizio di indagine ufficiale e vigilanza fitosanitaria sulla Flavescenza dorata della vite in Piemonte per il 2019 per una spesa di euro 7.475,85 (oneri fiscali esclusi);
- 4. di stabilire che l'affidamento del servizio di vigilanza fitosanitaria decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto tra le parti e fino al termine stabilito entro il 11 ottobre 2019;
- 5. di approvare lo schema di lettera contratto tra la Regione Piemonte e il P.a. RAGNI Bruno per il servizio di indagine ufficiale e vigilanza fitosanitaria sulla Flavescenza dorata della vite in Piemonte per il 2019, in allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 6. di procedere alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata con il P.a. RAGNI Bruno per il servizio di indagine ufficiale e vigilanza fitosanitaria sulla Flavescenza dorata della vite in Piemonte per il 2019;
- 7. di impegnare euro 7.475,85 (IVA esente ai sensi dell'art. 1, comma 111 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208) sul capitolo di spesa n. 142574/2019 (Missione 16 Programma 1601) in favore del P.a. RAGNI Bruno P. IVA 01441210067- con sede in Frazione Ripale, 4 15051 Carezzano (AL) per il servizio di indagine ufficiale e vigilanza fitosanitaria sulla Flavescenza dorata della vite in Piemonte per il 2019.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2019 Euro 7.475,85.

Elementi della "Transazione elementare" di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011

- Conto finanziario: U.1.03.02.99.999
- Cofog: 04.2
- Transanzione Unione Europea: 8
- Ricorrente: 4
- Perimetro sanitario: 3

8. di stabilire che il corrispettivo per il servizio di indagine ufficiale e vigilanza fitosanitaria sarà liquidato a regolare esecuzione della prestazione secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. Il corrispettivo per il servizio eseguito sarà pagato secondo le modalità stabilite nel contratto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) e comma 2 e dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Dati di amministrazione trasparente:

Beneficiario: RAGNI Bruno- P. IVA 01441210067

Importo: 7.475,85 (IVA esente ai sensi dell'art. 1, comma 111 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208)

Dirigente responsabile: Dr. Pier Mauro Giachino

Modalità Individuazione Beneficiario: Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del dlgs 50/2016 e s.m.i. fuori dal Mepa.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il Funzionario estensore:

Paola Gotta

Il Dirigente del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici (In qualità di R.U.P) Dr. Pier Mauro Giachino

Allegato

del



Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI INDAGINE UFFICIALE E VIGILANZA FITOSANITARIA SULLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE IN PIEMONTE - 2019

Tra

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) in persona del Legale Rappresentante <i>pro tempore</i> , ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 23/08, dal Dirigente del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-
scientifici Dott. Pier Mauro Giachino, nato a il e domiciliato, ai fini del
presente atto, presso la sede della Direzione stessa – sita in Torino – di seguito denominata "Il
Committente";
е
il P.a. Bruno RAGNI, nato a ilresidente in, (omissis), (P. IVA 01441210067) con
sede in, che di seguito per brevità verrà indicato come "Affidatario" si conviene e si
stipula quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Committente, come sopra rappresentato, incarica l'Affidatario che, come sopra rappresentato,
dichiara di accettare, il servizio di indagine ufficiale in applicazione del Regolamento (UE) N.
652/2014 e di vigilanza fitosanitaria sulla Flavescenza dorata della vite in Piemonte per l'anno
2019, in applicazione del D.M. n. 32442 del 31/05/2000 "Misure per lotta obbligatoria contro la
Flavescenza dorata della vite" per le attività del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici -
Direzione Agricoltura.
Il servizio di indagine ufficiale e di vigilanza fitosanitaria, da condurre in stretta collaborazione con il
personale del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, prevede le seguenti attività:

- indagini ufficiali sulla presenza della Flavescenza dorata della vite;
- ispezione dei campi di piante madri utilizzati come fonte di materiale di moltiplicazione per la produzione di materiale vivaistico e ispezione dei barbatellai di vite;
- controlli fitosanitari in appezzamenti oggetto di segnalazioni di inadempienze al D.M. 31 maggio 2000 pervenute al Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici da parte di terzi (Amministrazioni comunali, Comunità montane, agricoltori, tecnici);
- redazione di verbali e predisposizione della documentazione a corredo delle indagini ufficiali e dei controlli fitosanitari.



L'Affidatario dovrà compilare un registro su foglio elettronico, predisposto dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, indicando le attività svolte, la data e l'orario. La giornata lavorativa è intesa di 8 ore. Il numero di giornate lavorative da effettuare è pari a 26 giornate. Il registro dovrà essere trasformato in formato pdf, sottoscritto digitalmente e inviato mediante PEC entro 5 giorni dal termine del servizio svolto.

ART. 2 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio di vigilanza fitosanitaria è concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente contratto che l'Affidatario, dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte.

ART. 3 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto tra le parti e fino al termine stabilito entro il giorno 11 ottobre 2019, termine ultimo per la fornitura del servizio.

ART. 4 - CORRISPETTIVO, TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo del servizio, pari ad euro 7.475,85 (IVA esente ai sensi dell'art. 1, comma 111 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208) sarà liquidato a regolare esecuzione della prestazione previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al seguente codice univoco ufficio IPA F7XJX1, indicando in grassetto gli estremi della determina di impegno di spesa e del contratto sottoscritto dalle parti.

Il corrispettivo s'intende accettato dall'Affidatario pertanto è esclusa ogni forma di revisione del corrispettivo.

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività. L'Affidatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. L'Affidatario deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

Il corrispettivo per il servizio eseguito sarà pagato a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Committente della fattura elettronica.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla regolarità contributiva dell'Affidatario attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità



contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte dell'Affidatario, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile al Committente entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del codice civile. L'Affidatario ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, salvo che il Committente dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Ai sensi della determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

ART. 5 – PENALI E PROCEDURE

Il venire meno, a seguito dell'affidamento o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nell'Avviso pubblico per la costituzione dell'elenco di soggetti qualificati per l'affidamento del servizio di indagine ufficiale in applicazione del Regolamento (UE) N. 652/2014 e di vigilanza fitosanitaria sulla Flavescenza dorata della vite in Piemonte, in applicazione del D.M. n. 32442 del 31/05/2000 "Misure per lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite", determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria del Committente.

Causano risoluzione anticipata del rapporto l'inadempienza da parte dell'Affidatario anche di una sola delle prescrizioni previste dal presente contratto o la mancata esecuzione del servizio entro i termini stabiliti che il Committente rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con lettera raccomandata A/R.

In entrambi i casi il Committente procederà all'applicazione di quanto previsto al punto 8 del presente contratto.

In caso di ritardo nella fornitura del servizio il Committente applicherà all'Affidatario una penale pari al 1% dell'importo complessivo del servizio per ogni giorno maturato di mora, da trattenersi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto.

ART. 6 - RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Committente si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto per motivi di interesse generale, con preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi alla controparte a mezzo lettera



raccomandata A/R. In tal caso l'Affidatario si impegna a portare a compimento tutte le attività in essere alla data di comunicazione dell'anticipato recesso.

Restano comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1373 del codice civile.

ART. 7 – DATI PERSONALI E TRATTAMENTO DEI DATI

Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalla parti nell'ambito del presente affidamento del servizio di indagine ufficiale e vigilanza fitosanitaria e specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

La proprietà dei risultati scaturiti nel corso dello svolgimento del servizio in forza del presente contratto, è da intendersi attribuita alla Regione Piemonte. L'eventuale pubblicazione e diffusione con ogni mezzo dei dati e dei risultati ottenuti nell'ambito del servizio spetta al Committente.

Fatto salvo l'eventuale vincolo di segretezza, specificamente previsto per iscritto, le informazioni ed i dati forniti da una parte all'altra sotto qualunque forma nel corso dello svolgimento del servizio potranno essere utilizzati dal Committente nell'esercizio dei propri compiti istituzionali.

ART. 8 - RESPONSABILITA'

L'Affidatario si impegna a tenere indenne ed esonerare il Committente da qualsiasi danno o responsabilità che possano verificarsi o insorgere, a qualunque titolo, per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento del servizio sollevando il Committente da ogni onere e da ogni responsabilità.

ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al servizio di indagine ufficiale e vigilanza fitosanitaria sulla Flavescenza dorata della vite in Piemonte il seguente codice identificativo di gara (CIG) ZBD262EB82.

Tale codice dovrà essere indicato in tutte le comunicazioni e gli atti inviati alla Regione Piemonte.



L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") s.m.i.

L'Affidatario deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette gironi da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Il Committente non esegue alcun pagamento all'Affidatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini di pagamento risultano sospesi.

Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 s.m.i..

L'Affidatario deve trasmettere al Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente servizio, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

ART. 10 - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017-2019, approvato con D.G.R. n. 1-7022 del 14/06/2018 (consultabile al sito http://trasparenza.regione.piemonte.it/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-edella-trasparenza), in attuazione della Legge 190/2012, per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie:

del



Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

- la Misura 8.1.2 (Codice di comportamento);
- la Misura 8.1.7 (Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors) (art. 53 comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001).
- la Misura 8.1.11 (Protocolli di legalità o patti di integrità).

ART. 11 - FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente citato nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente.

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 12 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR 2016/679

- I dati personali forniti dall'operatore economico/fornitore contraente alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)";
 - i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità e per lo svolgimento delle fasi e delle attività preliminari alla stipulazione del contratto inerente il "SERVIZIO DI INDAGINE UFFICIALE E VIGILANZA FITOSANITARIA SULLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE IN PIEMONTE - 2019"; per una corretta gestione contrattuale e per adempiere a tutti gli obblighi di legge e per le finalità amministrative previste dal D.Lgs 50/2016 e smi, tali dati saranno comunicati alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici:
- dati personali riferiti all' operatore economico/Fornitore contraente saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;



- in riferimento al comma 3 del presente articolo, nell' ambito del servizio oggetto delle presenti condizioni particolari di contratto, i soggetti preposti al trattamento dei dati personali, ai quali saranno comunicati potrebbero appartenere alle seguenti categorie:
 - dipendenti pubblici e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche relative al rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare;
 - · istituti di credito per le operazioni di incassi e pagamenti;
 - soggetti esterni per eventuali attività da svolgere legate alla perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
 - corrieri, spedizionieri e depositari ed altra società di servizi funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale;
 - altre autorità e/o amministrazioni pubbliche per l'adempimento di ogni obbligo di legge;
- il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono funzionali all'esecuzione del rapporto
 contrattuale intercorrente con la Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico
 Scientifici . Un eventuale rifiuto di conferire i dati personali, pertanto, comporterà l'impossibilità
 di iniziare o proseguire il rapporto contrattuale con la Regione Piemonte Settore Fitosanitario e
 Servizi Tecnico-Scientifici;
- i dati riferiti all'operatore economico/fornitore contraente resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente sono conservati, per il periodo 10 anni (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente – Regione Piemonte);
- i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegalo al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici protempore e domiciliato presso la sede operativa del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici via Livorno, 60 10100 Torino;
- il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte;

del



Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

l'operatore economico/Fornitore contraente potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

ART. 13 – OBBLIGHI IN CAPO AL FORNITORE CONTRAENTE IN MATERIA DI DATI PERSONALI

- Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna a sua volta ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell'informativa, come sopra richiamata.
- Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore contraente si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
- In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore contraente sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Soggetto Aggiudicatore "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte del Soggetto Aggiudicatore, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore contraente nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. Il Fornitore contraente si impegna a comunicare al Soggetto Aggiudicatore i dati inerenti al



proprio Titolare del trattamento e comunicare i nominativi del personale autorizzato al trattamento del trattamento dei dati personali;

- Nel caso in cui il Fornitore contraente violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Soggetto Aggiudicatore diffiderà il Fornitore contraente ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Soggetto Aggiudicatore in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

- Il Fornitore contraente si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del d.lgs. 82/2005 e restituito alla Regione Piemonte firmato dall'Affidatario come riscontro dell'accettazione dell'incarico.

Il Committente

Il Dirigente Regionale

Firma dell'Affidatario

Firmato Digitalmente

Firmato Digitalmente